

Prot. n. *UCCO. 4388*
Data *6/7/2015*

Agli Assessorati per l'Agricoltura
delle regioni e Provincie Autonome
LORO SEDI

All' AVEPA
Agenzia Veneta per i pagamenti
in agricoltura
Via N. Tommaseo, 67
35131 Padova

All' ARGEA Sardegna
Agenzia regionale sarda per la gestione e
l'erogazione degli aiuti in agricoltura
Viale Adua, 1
07100 Sassari

Al Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali
- D.G. Politiche Agroalimentari
- PIUE VI
Via Venti Settembre, 20
00184 ROMA

Alla Coldiretti
Via XXIV Maggio, 43
00100 Roma

Alla Confagricoltura
Corso V. Emanuele II, 101
00100 Roma

Alla Cia
Via Mariano Fortuny, 20
00100 Roma

Alla Copagri
Via Nizza, 45
00198 Roma

OGGETTO: Dichiarazioni obbligatorie nel settore latte e dei prodotti lattiero caseari per la campagna produttiva 2015/ 2016

A fronte delle intervenute variazioni nella gestione del settore latte e dei prodotti lattiero caseari, in vista del nuovo contesto in cui si troveranno gli operatori del settore, la presente circolare identifica il quadro normativo e riepiloga gli obblighi e le scadenze, definisce le modalità attuative degli adempimenti a carico degli operatori del settore. I riferimenti normativi sono i seguenti:

- Reg. (UE) n. 1308/2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, art. 151, relativo alle dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;
- DM MIPAAF n.2337 del 7 aprile 2015, recante modalità di applicazione dell'art.151, del Reg. (UE) n. 1308/2013;
- Reg. (UE) n. 479/2010, riferito alle comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, art. 1 bis, relativo alle consegne di latte crudo ai primi acquirenti.

La campagna di commercializzazione è fissata dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo, in base alle disposizioni contenute nell'art. 6, lett. c), del Reg. (UE) n. 1308/2013.

Conformemente quanto previsto dal D.M. 2337/2015, art. 8, comma 5, la prima campagna produttiva 2015/2016 avrà una durata pari a 15 mesi, dal 1 aprile 2015 al 30 giugno 2016.

Lo scopo delle disposizioni impartite dall'art. 151 del Reg. UE n. 1308/2013, è quello di monitorare con frequenza ravvicinata (mensilmente) le quantità di latte commercializzate nell'ambito dell'Unione europea evitando, o limitando per quanto possibile, qualsiasi causa di duplicazione delle registrazioni delle produzioni e delle conseguenti dichiarazioni.

In tale contesto vanno valutate alcune casistiche particolari che si possono rilevare nell'ambito della produzione e commercializzazione del latte e che si riportano di seguito.

Nei casi in cui il latte viene consegnato ad un primo acquirente in "conto lavorazione", quindi con la previsione di ritiro dei prodotti ottenuti da parte del conferente di latte crudo, si configura il caso di vendita diretta con conseguente dichiarazione annuale da parte del produttore. In tale casistica rientrano anche le "latterie turnarie". Soltanto nel caso in cui il latte viene contabilizzato ai fini fiscali dal primo acquirente si configura il caso di "consegna" con conseguente dichiarazione da parte del primo acquirente.

Nel caso di contratti di soccida o di qualsiasi altro tipo di contratto associativo rilevabile nell'ambito dell'impresa agricola, previsto e disciplinato da disposizioni comunitarie e nazionali, viene considerato come produttore di latte il soggetto individuato ai fini contabili-fiscali come percettore diretto del corrispettivo della cessione del latte.

Adempimenti a carico dei primi acquirenti di latte vaccino crudo

Ai sensi dell'art. 151 del Reg. (UE) n. 1308/2013, a decorrere dal 1° aprile 2015, i primi acquirenti riconosciuti devono dichiarare all'autorità nazionale competente dello Stato membro il quantitativo di latte crudo che è stato loro consegnato ogni mese direttamente dagli allevatori.

Secondo i criteri e le modalità stabilite dall'art. 3 del DM 2337 del 7 aprile 2015, gli acquirenti devono ottenere il riconoscimento dalle Regioni e Province autonome territorialmente competenti, presentando apposita domanda secondo le modalità dalle stesse disciplinate.

Gli acquirenti riconosciuti ai sensi della L.119/2003, non revocati o non decaduti alla data di entrata in vigore del DM 2337/15, mantengono il riconoscimento già valido. In caso di mutamento di conduzione o di forma giuridica devono richiedere il mantenimento del riconoscimento tramite istanza alla regione competente.

Il riconoscimento decade qualora l'acquirente non acquisti latte da produttori per un periodo superiore a dodici mesi.

Riconoscimenti e revoche sono pubblicati dalle Regioni e Province autonome nell'apposito albo tenuto nel SIAN.

Il latte raccolto presso le aziende agricole, durante il trasporto verso il primo acquirente, deve essere accompagnato da idoneo documento di trasporto, ai fini dell'acquisizione di dati e notizie utili all'accertamento della corretta applicazione delle norme fiscali, così come previsto dall'art. 21 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, e dal DPR 14 agosto 1996, n. 472.

A tal fine, si ritiene che "il registro di consegna" di cui all'art. 12 del DM n. 11633 del 31 luglio 2003, anche se non vidimato, possa assolvere la stessa funzione del documento di trasporto, sempreché copia del foglio numerato progressivamente, contenente i dati della fornitura, sia inviata al cliente intestatario, unitamente alla merce, ovvero separatamente, entro lo stesso giorno.

Gli adempimenti dichiarativi a carico degli acquirenti riconosciuti sono i seguenti:

- Adempimenti mensili

1. Aggiornamento del registro telematico tenuto nel SIAN per le finalità di cui all'art. 151 del regolamento n. 1308/2013. Per la corretta gestione del suddetto registro si precisa che:
 - per aziende storiche già in possesso di numero di matricola il caricamento del conferente viene effettuato recuperando i dati dall'anagrafe di settore;
 - per aziende storiche ma prive di numero di matricola il caricamento del conferente deve essere effettuato indicando il CUAA e l'ubicazione del centro aziendale (stalla principale) del conferente;
 - per aziende nuove non ancora censite il caricamento del conferente deve essere effettuato utilizzando la funzionalità di censimento provvisorio, a valle della costituzione del relativo fascicolo aziendale da parte del produttore interessato, in assenza del quale il dato non potrà essere validato.
2. Effettuazione delle analisi sul latte consegnato da ciascun produttore ai fini della determinazione del tenore di grasso, con le modalità indicate all'art. 7 del DM 2337 del 7 aprile 2015.

3. Presentazione della dichiarazione mensile relativa alle consegne effettuate dai produttori di latte, entro il giorno 20 del mese successivo al quale si riferiscono i conferimenti, indicando, per ogni produttore conferente, il quantitativo di latte crudo acquistato e il relativo tenore di materia grassa risultante dalle analisi. Si evidenzia che questi dati devono essere comunicati alla UE entro il 25 del mese successivo al quale si riferiscono i conferimenti, come previsto dal art. 1bis del Reg. UE n. 479/2010.
Entro il giorno 15 del secondo mese successivo a quello al quale si riferiscono i conferimenti è possibile rettificare la dichiarazione stessa, ma dal momento che la rettifica non può essere oggetto di ulteriore comunicazione alla UE è importante che le dichiarazioni degli acquirenti siano fatte entro i tempi ed in maniera corretta.
Per la omessa o ritardata dichiarazione verranno previste sanzioni a carico degli acquirenti inadempienti. Verranno, altresì, previste sanzioni a seguito dell'effettuazione dei controlli che rileveranno la inesattezza delle dichiarazioni.
La presentazione delle dichiarazioni deve essere effettuata utilizzando le funzionalità già disponibili all'interno del portale SIAN con sottoscrizione tramite apposizione di firma digitale.

Si evidenzia che, per consentire agli acquirenti di adempiere agli obblighi dichiarativi fin dalla prima mensilità, tali funzionalità sono state adeguate, in modalità di urgenza, impostando i dati non più significativi a valori convenzionali ed eliminando le funzionalità dedicate alla gestione del prelievo supplementare.

- Adempimenti di campagna

1. Dopo la scadenza del termine per la rettifica della dichiarazione mensile relativa al mese di giugno (15 agosto), all'interno del SIAN è resa disponibile agli acquirenti la stampa della dichiarazione annuale, in cui saranno riportati i quantitativi dichiarati mensilmente per ciascun conferente, eventualmente adeguati nel "totale registrato" con gli accertamenti registrati dai competenti uffici regionali.
E' richiesto che entro il 30 settembre successivo tale dichiarazione venga stampata e controfirmata dai singoli produttori conferenti, nonché tenuta dall'acquirente stesso a disposizione per i controlli.
2. Presentazione della dichiarazione di acquisto di latte vaccino da altri soggetti non produttori, per i quantitativi provenienti da altri paesi comunitari, specificando il quantitativo di latte acquistato, gli estremi identificativi del fornitore e il paese di provenienza, entro 30 giorni dal termine di ogni campagna, cioè entro il 30 luglio di ogni anno, ai sensi dell'art. 6, comma 5, del DM 2337 del 7 aprile 2015. La presentazione delle dichiarazioni deve essere effettuata utilizzando le funzionalità rese disponibili all'interno del portale SIAN e sottoscritta con firma digitale.

Adempimenti a carico delle aziende di produzione

In base a quanto disposto dalla normativa sopra richiamata, ogni azienda di produzione di latte vaccino deve adempiere ai seguenti obblighi:

1. Obbligo di aggiornamento del proprio fascicolo aziendale, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del DM 2337 del 7 aprile 2015.

2. Obbligo di effettuare consegne di latte di vacca da loro prodotto solo a primi acquirenti riconosciuti, consultando a tal fine dell'albo pubblico tenuto nel SIAN.
3. Per le aziende che effettuano vendite dirette, obbligo di dichiarazione dei quantitativi di latte e prodotti lattiero-caseari prodotti e venduti direttamente, entro 30 giorni dal termine di ogni campagna, cioè entro il 30 luglio di ogni anno. Sarà cura di questa Agenzia comunicare in tempo utile le modalità di trasmissione delle dichiarazioni di fine periodo.

Adempimenti a carico delle regioni e province autonome

In base a quanto disposto dalla normativa sopra richiamata, alle amministrazioni competenti per territorio spettano i seguenti adempimenti:

1. Riconoscimento dei primi acquirenti ai sensi dell'art. 3 del DM 2337 del 7 aprile 2015.
2. Registrazione dei riconoscimenti, delle revoche e delle decadenze per inattività, all'interno dell'apposito albo nel SIAN.
3. Registrazione nel SIAN delle organizzazioni dei produttori da loro riconosciute secondo la vigente normativa.
4. Effettuazione dei controlli volti a verificare la correttezza e la completezza delle dichiarazioni di consegna e vendita diretta, attraverso verifiche amministrative e in loco, sulla base di un campione estratto dall'Agea con criteri e modalità concordati con le Regioni, da svolgersi in parte nel corso della campagna e in parte al termine della stessa, ai sensi dell'art. 8 del DM 2337, 7 aprile 2015.
5. Aggiornamento della contabilizzazione delle consegne (mensile o annuale) e delle vendite dirette (annuale) sulla base dei controlli effettuati o delle comunicazioni di rettifica inviate dai dichiaranti, da effettuarsi attraverso le funzionalità che saranno rese disponibili all'interno del portale SIAN.

L'Agea pubblica all'interno del SIAN i riepiloghi dei quantitativi dichiarati dagli acquirenti e dai produttori.

L'Agea rende altresì disponibili all'interno del SIAN per le competenti Amministrazioni regionali elenchi di monitoraggio e segnalazione delle dichiarazioni rese da acquirenti e produttori.

Il Direttore dell'Ufficio Monocratico dell'O.P.
(Maurizio Salvi)

